

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

| | PAG. |
|---|--------------------|
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| LEONE RAFFAELE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti (286) | 319 |
| PRESIDENTE | 319, 320, 321, 322 |
| FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> | 320, 321 |
| PICCIOTTO | 320, 322 |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 320, 321, 322 |
| BRONZUTO | 321, 322 |
| FINOCCHIARO | 321 |
| LEONE RAFFAELE | 322 |
| Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (727) | 322 |
| PRESIDENTE | 322, 324, 329 |
| ROMANATO, <i>Relatore</i> | 323 |
| SCIONTI | 324, 325 |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 325 |
| VALITUTTI | 325, 327 |
| FINOCCHIARO | 325, 328 |
| FRANCESCHINI | 326, 327 |
| DALL'ARMELLINA | 328 |
| FRANCO PASQUALE | 329 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 330 |

La seduta comincia alle 9,50.

FRANCESCHINI, *Segretario ff.*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Leone Raffaele ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti (286)

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuela, Bertè, Caiazza, Fusaro, Agosta, Buzzi, Franceschini, Romanato, Pitzalis, Elkan, Titomanlio Vittoria: « Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma quarto, della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione nei ruoli degli Istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la proposta di legge è stata esaminata nell'ultima riunione della nostra Commissione e sono stati approvati gli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto, tranne l'ultimo per il quale era rimasto qualche dubbio in rapporto ad una questione sollevata dall'onorevole Bronzuto. Si è allora nuovamente riunito il Comitato ristretto per riesaminare il problema. Pregherei il relatore, onorevole Franceschini, di riferire in merito.

FRANCESCHINI *Relatore*. Il Comitato ristretto, nella sua lunga riunione di ieri, ha preso in esame alcuni punti della proposta di legge sottoposta alla nostra approvazione. Un primo punto, che può essere risolto in sede di coordinamento, consiste nel precisare ulteriormente il significato dell'articolo 1, nel senso di collegare più strettamente il suo secondo comma al primo, e ciò al fine di chiarire che i due commi non trattano materia diversa. Infatti è detto nel primo comma che il titolo di abilitazione vale con i sette decimi per coloro che non sono ex combattenti od assimilati; nel secondo comma, invece, per gli ex combattenti, perseguitati politici e razziali e assimilati, è detto che l'abilitazione vale comunque conseguita, naturalmente anche se non congiunta a laurea. Proponiamo quindi all'onorevole Presidente, trattandosi di un articolo già votato, di porre, in sede di coordinamento, dopo la fine del primo comma, invece del punto, il segno di punto e virgola così da dare continuità al secondo comma, che verrebbe considerato come periodo aggiuntivo dello stesso primo comma. Non vi sarebbe più, in tal modo, alcuna possibilità di equivocare. In tal modo nell'attuale secondo comma, anche la parola « solo » in funzione di avverbio, assumerebbe un significato molto più preciso.

PRESIDENTE. Ritengo di potere, in sede di coordinamento, provvedere alla modifica formale proposta dal relatore.

PICCIOTTO. La modifica proposta è opportuna e chiarisce che per gli ex combattenti ed assimilati l'abilitazione è valida, ai fini dell'articolo 11 della legge n. 831, anche se conseguita con meno di sette decimi. L'avverbio « solo » però, sembra avere un valore limitativo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Se l'onorevole Presidente ritiene di poter cassare in sede di coordinamento, un termine già votato, concordo che sarebbe opportuno eliminare la parola « solo ».

Il secondo punto su cui il Comitato si è soffermato verte sull'inserimento dell'articolo aggiuntivo 4-bis, proposto dall'onorevole Finocchiaro. Esso precisa la dizione dell'articolo 22 della legge n. 831, ritenuto dalla maggioranza del Comitato poco chiaro. Il proposto articolo 4-bis chiarisce che tra gli insegnanti indicati dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale.

PRESIDENTE. Perché istituti e scuole? Non basta dire scuole?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si usano queste due terminologie. Oggi esistono istituti tecnici e scuole tecniche.

FRANCESCHINI, *Relatore*. L'articolo 22 della 831 venne formulato prima della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cioè prima che si definisse la scuola media del triennio (dagli undici ai quattordici anni), e perciò in esso si usano questi due termini.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa all'onorevole relatore se a questo punto ritengo opportuno sottoporre all'attenzione del Presidente la necessità di richiamare, in sede di coordinamento, nell'articolo 3 già votato, non solo l'articolo 11, ma anche l'articolo 12 della legge n. 831. La mia proposta non altera la sostanza della disposizione già approvata: vuole solo eliminare una svista della Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo che in sede di coordinamento si possa senz'altro provvedere nel senso indicato dall'onorevole Sottosegretario.

Passiamo all'esame dell'articolo 4-bis proposto dal Comitato ristretto.

Ne do lettura:

« Tra gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, indicati nel sesto comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono compresi gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole di avviamento professionale ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Come la Commissione ricorderà l'articolo 5, che non è stato ancora votato nel suo complesso, risulta così formulato, in seguito all'emendamento approvato nella scorsa seduta:

(*Norme applicative*)

« Gli insegnanti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dai relativi decreti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed hanno regolarmente documentato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli della presente legge, sono inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge hanno decorrenza ai soli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio ricordare la concorde volontà manifestata dal Comitato ristretto circa il nuovo testo della proposta di legge n. 286 ed i motivi che hanno fatto sì che la maggioranza decidesse di non dar corso alla riapertura dei termini proposta dall'onorevole Bronzuto.

Infatti, pur essendomi dichiarato favorevole sul piano morale ad un emendamento in questo senso, perché esso favorirebbe coloro che non hanno fatto domanda, ritenendo, in base alla lettera della legge, di non poter beneficiare della legge 28 luglio 1961, n. 831, tuttavia nessuno di noi ha potuto disconoscere e non dare il giusto peso alle conseguenze che dall'approvazione di un tale emendamento deriberebbero. La riapertura dei termini causerebbe infatti un tale prolungamento nell'applicazione della legge da far perdere tutti i benefici che questa legge consente, per lo meno limitatamente all'anno scolastico 1964-65.

Pertanto prego l'onorevole Bronzuto di non insistere sul suo emendamento anche perché una votazione negativa sulla sua proposta, avrebbe un significato che verrebbe interpretato in modo diverso.

BRONZUTO. L'onorevole Leone nell'esortarmi in sede di Comitato ristretto a non insistere, aveva fatto un'altra considerazione, e cioè che era stata assegnata alla nostra Commissione la proposta di legge n. 310 che dovrebbe prevedere la riapertura dei termini.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 310 non è ancora in discussione.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La riapertura dei termini è prevista comunque dalla legge n. 831, indipendentemente dalla proposta Leone n. 310.

BRONZUTO. La proposta di ritirare l'emendamento, da me avanzata, è stata fatta in base al secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge n. 310.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, non possiamo ora esaminare una proposta che non è all'ordine del giorno.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque per l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 831 vi saranno nuovi termini. La riapertura dei termini è già prevista dall'articolo 21, indipen-

dentemente dal fatto che venga approvata o meno la citata proposta Leone. La preoccupazione, quindi, in questo senso, può essere superata.

BRONZUTO. No, resta. Chiedo la conferma di quella assicurazione, circa la riapertura dei termini, che mi sembrava di aver avuto dall'onorevole Leone, in quanto l'articolo 21 citato dal Sottosegretario non ha nulla a che vedere con i casi che cadono sotto questa interpretazione autentica. Si avrà, sì, una riapertura di termini, comunque, ma per casi che niente hanno a che vedere con quello esaminato dalla legge in discussione. Non ho, quindi, alcuna assicurazione al contrario di come credevo di aver compreso da quanto detto dall'onorevole Leone.

Insisto per la votazione del mio comma aggiuntivo proprio per dimostrare che non vi è riapertura dei termini per i casi in discussione: coloro cioè che non hanno fatto domanda perché non conoscevano l'esistenza di un diritto preciso, vengono a perderlo; non hanno alcuna possibilità di far valere questo diritto che noi, di fatto, oggi riconosciamo, interpretando l'articolo. Se vi fosse una garanzia di riapertura dei termini successivamente, per tutti costoro, si potrebbe anche vedere la possibilità di ritirare l'emendamento, ma poiché questa garanzia non vi è, anzi, la precisazione dell'onorevole rappresentante del governo sta a confermare che non vi è riapertura dei termini, credo che l'occasione che ci si presenta oggi, non possa essere lasciata cadere.

FINOCCHIARO. Volevo chiarire che ieri, in sede di Comitato ristretto, abbiamo fatto rilevare all'onorevole Bronzuto che coloro i quali fossero stati esclusi dai benefici di questa interpretazione autentica, avrebbero potuto beneficiare, comunque, della proposta di legge dell'onorevole Leone n. 310. Essa, infatti, interpreta la legge n. 831 ed è chiaro che, quando si riapriranno i termini per consentire agli aspiranti di partecipare al colloquio, o di essere inclusi negli organici senza colloquio, gli interessati alla presente proposta di legge avranno pieno diritto di ripresentare domanda. È una interpretazione capziosa quella dell'onorevole Bronzuto. Non si tratta nelle ipotesi prospettate dall'onorevole Bronzuto che di elementi i quali, avendo una abilitazione con sei decimi, dovrebbero sostenere per l'ammissione nell'organico un colloquio. Per ora si è solo considerato che, poiché consentiamo a coloro che hanno sei decimi di presentare domanda di inclusione negli organici, non possiamo escludere co-

loro che hanno sette decimi. Solo questo diventa corpo della legge, dato che si tratta di interpretazione autentica.

Nella riunione di ieri ci dicemmo ugualmente preoccupati, e nella stessa misura, che il presente provvedimento potesse creare delle sperequazioni. Ritenemmo però unanimemente, compreso il rappresentante del Governo, che coloro che non potessero beneficiare della interpretazione autentica avrebbero beneficiato della legge Leone, la quale non introduce nuovi elementi modificativi ma resta una garanzia accessoria. Ed è per questo che ci preoccupammo di legare la presente proposta alla legge Leone.

PICCIOTTO. A me pare che l'onorevole Bronzuto abbia posto il problema in modo molto semplice e chiaro; egli presenta, cioè, in sede di applicazione di una legge per l'interpretazione autentica, un emendamento per la riapertura dei termini.

L'onorevole Bronzuto, in sede di Comitato ristretto, ha detto che, essendovi già una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Leone, in cui si prevede una riapertura dei termini, fermo restando quanto detto dall'onorevole rappresentante del Governo, che la legge stessa prevede la riapertura dei termini, si può aggiungere al presente provvedimento un chiarimento che valga per detta riapertura.

LEONE RAFFAELE. Mi pare che ad un equivoco si sia aggiunto un altro equivoco. È bene essere chiari. La mia proposta n. 310 mira esclusivamente ad impedire che il concorso di cui si parla negli articoli 21 e 22 sia sostenuto per colloquio o per prova pratica, però sia che si accetti, sia che non si accetti la mia proposta, le domande per coloro che sono contemplati negli articoli 21 e 22 sono da presentare. È evidente che sono compresi, *a fortiori*, coloro che hanno sette decimi e che cadrebbero sotto la interpretazione autentica della legge in discussione. Quelli devono comunque presentare domanda, sia che passi la mia proposta n. 310, sia che non passi. Coloro che non hanno fatto domanda non perderebbero comunque il diritto: se passa la mia proposta, non sostengono il colloquio; se non passa, lo sostengono. Quindi non ci sarebbe da aggiungere alcun articolo.

Il secondo equivoco è questo: aggiungere un articolo in cui sia dichiarato che si riaprono i termini, ai fini dell'articolo 11 della legge n. 831, impedisce l'applicazione dello stesso articolo 11. Lo abbiamo detto ieri.

BRONZUTO. Insisto per la votazione del mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto, sul quale il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Comunico che l'onorevole Leone Raffaele ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione Istruzione della Camera dei Deputati, nell'approvare la proposta di legge n. 286,

convinta dell'opportunità della soppressione dell'esame-colloquio previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

chiede che sia posta all'ordine del giorno della Commissione per la prossima seduta la proposta di legge n. 310 ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda sulla necessità di discutere la proposta di legge n. 310. Accolgo quindi l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Leone Raffaele.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto propone che la proposta di legge a seguito degli emendamenti proposti assuma il titolo: « Interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme applicative ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi ».

La I Commissione ha espresso parere favorevole, subordinato alla determinazione nella legge dei diplomi di qualifica professionale riconosciuti validi quale requisito per l'accesso alle carriere di concetto.

Il Relatore, onorevole Romanato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. Premetto subito che esprimo parere pienamente favorevole al disegno di legge in esame, per due ordini di ragioni fondamentali. In primo luogo perché dà un certo valore e un certo riconoscimento ai diplomi di qualificazione professionale ai fini della loro valutazione agli effetti di determinati pubblici concorsi; in secondo luogo perché invoglia giovani preparati a partecipare a pubblici concorsi, cosa molto importante specialmente in questo momento in cui i concorrenti sono in numero inferiore ai posti disponibili.

È questo un fatto positivo. Teniamo presente che tutti questi giovani sono in possesso di diplomi di primo grado, cioè titoli che si acquisiscono dopo la scuola dell'obbligo. Tutti noi sappiamo come l'istruzione professionale in Italia stia procedendo e il suo ritmo di espansione sia veramente notevole e vediamo con soddisfazione come sia stata fortunatamente superata una certa mentalità, che specialmente nel Meridione ci aveva preoccupati, cioè la corsa verso scuole di indirizzo umanistico; è una mentalità che si va correggendo e abbiamo una frequenza presso istituti professionali che è veramente confortante. Purtroppo, non sempre le possibilità del Governo sono tali da permettere un funzionamento di istituti professionali adeguato alle necessità dei tempi e alle domande di iscrizione che si vanno raccogliendo.

Un'altra osservazione vorrei fare: l'istruzione professionale è, e deve restare, secondo quanto stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, libera nel suo sviluppo e nel suo ordinamento, perché si deve adattare ai tempi ed alle circostanze, alle situazioni locali e all'ambiente, sia esso regionale che provinciale. Non è un tipo di istruzione suscettibile di essere rigidamente catalogato proprio perché ha bisogno di questa duttilità, in cui sorge e si sviluppa.

E passiamo ai titoli che da questo tipo di istruzione vengono rilasciati. I giovani licenziati da questo tipo di scuola possono partecipare, ovviamente, a determinati concorsi, però, quando si arriva al dunque, i loro titoli sono o ignorati o molto spesso malvalutati nel senso, cioè, che non viene riconosciuto in maniera adeguata lo sforzo che detti giovani hanno compiuto per poter conseguire il titolo stesso.

Dico, pertanto, che un altro aspetto positivo del disegno di legge in esame è appunto quello che esso offre un incoraggiamento a

questi giovani che oggi vedono aprirsi dinanzi a loro la possibilità di accesso ai concorsi, con valutazione adeguata dei loro titoli.

Quindi, viene eliminato, diciamo così, quel senso di inferiorità, di fronte al quale questi giovani spesso si sono trovati in altre occasioni.

Quanto ai singoli articoli del disegno di legge, all'articolo 1 si stabilisce il principio che i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi.

L'articolo 2 apre in generale, ai qualificati, le porte di accesso ai concorsi per carriere esecutive e prescrive, anzi, una particolare valutazione del diploma nei concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, quando si tratti di assunzione in ruoli tecnici per i quali sia richiesto oggi il solo possesso della licenza di primo grado. Cioè a dire: un disegnatore meccanico, una stenodattilografa debbono essere particolarmente valutati dalla commissione esaminatrice in quanto aventi una specifica preparazione per il tipo di concorso al quale partecipano.

L'articolo 3 specifica come detti titoli diano anche accesso alle carriere di concetto. Molto opportunamente, infatti, al primo comma dell'articolo 3 si legge che: « ai fini della partecipazione a determinati concorsi per accesso a carriere di concetto, sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale, in rapporto alla durata ed al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera ».

Molto chiara è, anche, la dizione del secondo comma dell'articolo 3 in quanto si dice che « il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Vengono ad essere assicurate, pertanto, tutte le più ampie garanzie per la partecipazione ai concorsi.

L'ultimo comma, infine, stabilisce che « i bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma ». Con questo ultimo comma, inoltre, si viene ad aderire a quanto suggerito, nel parere già espresso, dai colleghi della I Commissione.

Per questo complesso di ragioni, brevemente esposte, ripeto quanto da me detto all'inizio della mia relazione: esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di leg-

ge in esame ed un particolare compiacimento per il lavoro svolto dai colleghi. Il fatto stesso che, attraverso il provvedimento in esame, si dia ora la possibilità a questi giovani qualificati di partecipare a nuovi concorsi, deve confortarci per il lavoro che abbiamo compiuto. Non è forse, ancora, l'ideale, d'accordo, ma il nostro lavoro successivamente potrà essere integrato: ci resta il conforto di aver avviato il problema a soluzione.

PRESIDENTE. La I Commissione, se non erro, avrebbe desiderato che venisse inserita nel provvedimento in esame, chiaramente, la indicazione del valore del titolo professionale, in rapporto alle carriere di concetto. Personalmente ritengo che al presente non sia possibile accedere a tale richiesta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIONTI. Sono d'accordo nel riconoscere che questo provvedimento è da lungo tempo atteso dai giovani degli istituti professionali. Debbo però fare alcune osservazioni di fondo.

In primo luogo rileviamo che è ormai un anno da che è iniziata la legislatura e noi siamo stati messi sempre di fronte a dei provvedimenti di carattere settoriale che eludono quelli che sono i problemi di fondo, in questo caso i problemi che si riferiscono al riordinamento degli istituti professionali.

Provvedimenti come quello che oggi viene presentato al nostro esame potevano andar bene nei primi mesi della legislatura, ma non oggi, a 20 giorni di distanza dalla data entro la quale il Governo è impegnato, per legge, a presentare le linee di sviluppo della scuola.

Come intendiamo noi riordinare l'istruzione professionale e come pensiamo di risolvere il problema del rapporto tra professione e cultura, fra l'istruzione tecnica e quella professionale? Sono problemi che devono trovare una soluzione se vogliamo avere le idee chiare sul valore della scuola professionale e quindi sulla validità dei relativi titoli.

Noi avremmo desiderato che tutto ciò fosse stato già affrontato e discusso nell'ambito di una linea tracciata dal Governo e dalla maggioranza.

Un'altra osservazione che debbo muovere al provvedimento è il contrasto tra il titolo del disegno di legge e il contenuto degli articoli, contrasto che certamente non sarà sfuggito agli onorevoli colleghi. Infatti mentre nel titolo si fa riferimento ad un riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali in genere, dal contesto dei tre articoli, che compongono il disegno di legge, appare chiaro invece che il riconosci-

mento opera solo ai fini della carriera amministrativa a carattere esecutivo e di concetto.

A questo proposito ricordo che compito primario dell'istituto professionale è quello di preparare degli operai qualificati e dei tecnici che vengono successivamente assorbiti nelle fabbriche. Ora qui nulla di tutto ciò è previsto. Si parla soltanto di partecipazione a concorsi per le carriere esecutive e di concetto dello Stato, cioè in ultima analisi si parla di carriere impiegatizie.

Ma non è tutto! Se scendiamo ad un esame più particolare del disegno di legge, rileviamo che la valorizzazione che si vuol dare al diploma di qualifica, rimane in uno stato completamente impreciso e discrezionale.

Esaminiamo attentamente gli articoli. Che cosa stabilisce l'articolo 2? Stabilisce forse un valore autonomo del titolo conseguito al termine degli studi presso gli istituti professionali? Assolutamente no. Stabilisce invece che il titolo che ha valore è la licenza della scuola secondaria di primo grado, cioè della scuola d'obbligo, e che colui il quale insieme a detta licenza presenta il diploma dell'istituto professionale, ha, per recitare il testo del disegno di legge, una « particolare valutazione ». Quindi, in fondo, il titolo qualificante per accedere a quei concorsi rimane la licenza della scuola dell'obbligo mentre il diploma darà diritto esclusivamente a una particolare valutazione. E ancora. In che cosa consiste questa particolare valutazione? Nulla è qui detto.

Ma la più grave critica che si deve muovere a questo provvedimento e che lo rende, sotto questo profilo, inaccettabile, è che esso lascia alla discrezionalità del ministro la valutazione del titolo. Infatti il secondo comma dell'articolo 3 dice testualmente:

« Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Se ne deduce quindi che è nella discrezionalità del ministro stabilire, caso per caso, volta per volta, il valore da attribuirsi ai diplomi.

Queste le ragioni, onorevoli colleghi, per le quali ritengo che il presente disegno di legge non risolve e non può risolvere le aspettative dei giovani studenti, né tanto meno questo disegno di legge incoraggia i giovani ad iscriversi negli istituti professionali, poiché non dà ad essi la certezza di quella che sarà la loro posizione specifica una volta che

abbiano terminato il ciclo degli studi presso questi istituti.

Io comprendo bene che questa è tutta una materia legata ad un profondo dinamismo, però mi sembra che un maggior lavoro di approfondimento e di ricerca di soluzioni più comprensive, avrebbe potuto esser fatto; così mi meraviglio che l'unica proposta che qui poteva avere un certo valore e che è largamente richiesta dai giovani studenti, particolarmente del commercio, non viene prevista. Alludo alla richiesta fatta, in convegni e riunioni di giovani, che chiedono che, avendo svolto un ciclo di quattro o cinque anni di studi, sia concessa la equipollenza del loro titolo a quello che conseguono gli studenti degli istituti commerciali. Ciò rappresenterebbe un dato preciso che avrebbe fatto cadere qui la distinzione fra istituti tecnici e istituti professionali dato che i rispettivi programmi sono estremamente simili. Il Ministero invece ha risposto predisponendo con proprio decreto, l'istituzione di nuovi settori di specializzazione negli istituti di commercio e la riduzione a tre anni degli istituti professionali che, precedentemente, svolgevano un ciclo di quattro o cinque anni.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa richiesta si può discutere.

SCIONTI. Questi sono alcuni dei temi che si prospettano leggendo il provvedimento in esame. Penso, quindi, che la discussione vada approfondita e pur riconoscendo il valore e l'interesse che il provvedimento presenta, proprio per questo interesse dei giovani, esso va approfondito così da portare ad un miglior risultato, più rispondente appunto alle aspettative dei giovani e della scuola.

VALITUTTI. Desidero esprimere una preoccupazione e formulare una osservazione generale di metodo ed alcune, pochissime, osservazioni sul merito degli articoli.

Per quello che riguarda la mia preoccupazione, è necessario che parta da una distinzione che è stata adombrata anche, poco fa, dal collega onorevole Scionti, distinzione tra diploma o certificato di qualifica e titolo di studio. Il titolo di studio, secondo il nostro ordinamento, è un titolo il quale dà diritto alla ammissione a certi pubblici concorsi oppure dà il diritto alla ammissione a esami di abilitazione, esami di Stato. Questo è titolo di studio nel nostro ordinamento, mentre il certificato o diploma di qualifica è un titolo non di studio, ma un titolo che apre l'accesso a determinate occupazioni, a determi-

nate funzioni soprattutto nel mondo del lavoro.

Ora noi abbiamo un istituto professionale che ha rilasciato, finora, non un titolo di studio ma un diploma di qualifica corrispondente a quello che in Francia è il certificato di attitudine professionale.

FINOCCHIARO. Che, da noi, non esiste. Non vi è l'equivalente in Italia.

VALITUTTI. È un certificato che non è un titolo di studio. Anche in Francia il certificato di attitudine professionale apre solo l'accesso a determinate forme di lavoro.

Ora, con il provvedimento in esame, ci proponiamo in sostanza, di trasformare, almeno sotto certi profili, quello che è il diploma di qualifica, in un titolo di studio.

L'onorevole relatore ne è molto compiaciuto ed io espongo la mia preoccupazione che vorrei contrapporre al suo compiacimento; preoccupazione che esprimo unicamente per pregare l'onorevole relatore di essere più pensoso sugli effetti positivi che egli si ripromette da questo provvedimento. La mia preoccupazione è che questo istituto professionale, che fino ad adesso si sottraeva alla sorte che pesa su tutte le nostre scuole per cui esse sono feraci fabbriche di diplomi, di titoli di studio, questo istituto professionale che felicemente si sottraeva a questa sorte, possa, anche esso, in virtù di questa legge subire la stessa sorte e trasformarsi anche esso in una fabbrica di diplomi, soprattutto nelle zone depresse del nostro paese perché, mi diceva giustamente un amico, a Milano questo non accadrebbe e gli istituti professionali di Milano continuerebbero ad essere istituti di qualificazione professionale, mentre quelli del sud Italia, io penso, quando fosse riconosciuto il valore legale del titolo di studio, probabilmente si uguaglierebbero alle altre scuole. Ecco la mia preoccupazione e la esprimo al solo fine di invitare l'amico relatore a riflettere sul suo compiacimento.

Per quanto riguarda l'osservazione di metodo — e mi ricollego su questo punto a quanto detto dall'onorevole Scionti — debbo rilevare che noi abbiamo un istituto professionale non ancora disciplinato dalla legge generale, un istituto professionale che ha il suo fondamento in un articolo di una legge del 1938 che attribuisce all'Esecutivo il potere di istituire istituti con ordinamento speciale, demandandone la disciplina ad un decreto del Capo dello Stato. È accaduto che il potere di istituire istituti ad ordinamento speciale, è diventato il potere di istituire un nuovo

tipo di scuola. L'onorevole rappresentante del Governo mi insegna che quel decreto si è ripetuto per 480 casi e quindi è nata una nuova scuola; ora dobbiamo disciplinarla mediante un provvedimento di legge generale ed è in quella sede, nel contesto di questa nuova legge, che dobbiamo affrontare il problema dei titoli di studio. A me sembra veramente anomalo il procedimento che adotteremmo con questa piccola legge, di dar valore di titolo di studio a diplomi di qualifica di una scuola di cui non esiste ancora la disciplina legislativa di carattere generale.

Questa è la mia osservazione di metodo.

Naturalmente dovremmo affrontare quei problemi di rapporto fra istruzione professionale e istruzione tecnica, già posti dall'onorevole Scionti, ma anche tali problemi sono da affrontare e risolvere nel contesto della legge di disciplina organica degli istituti professionali.

Per quello che riguarda il merito del provvedimento mi limito a due osservazioni.

Se ho ben compreso il significato del testo, la sua prima parte è giustificata dall'intento di ottenere che il titolo rilasciato dagli Istituti professionali sia preferenziale per quanto riguarda le carriere esecutive di carattere tecnico; cioè il provvedimento si limita a prevedere che nei concorsi per carriere esecutive di carattere tecnico, si dia un certo punteggio a chi è fornito di diploma professionale. E, fin qui, si serba al diploma dell'istituto professionale il carattere di diploma di qualifica perché l'ammissione a quei concorsi è subordinata al possesso del grado. La legge non è, quindi, fin qui, innovativa.

La seconda parte, invece, mi sembra estremamente rischiosa, oltre tutto perché approvandola daremmo al Ministro della pubblica istruzione il potere di stabilire nella sua discrezionalità il valore dei titoli di studio, sia pure in campo circoscritto e sentito il Consiglio superiore. Noi con questa norma innoviamo profondamente nella subietta materia. L'onorevole Presidente mi può smentire se io ho torto, ma a me sembra di poter dire che nel nostro ordinamento il valore legale dei titoli di studio è sempre un valore stabilito dalla legge e non da altre autorità. Ecco la innovazione di cui questo progetto di legge sarebbe strumento; cioè per la prima volta noi daremmo al potere esecutivo il potere di riconoscere il valore legale del titolo di studio in ordine a certe carriere. È vero che si tratta di un ramo dell'istruzione connesso a realtà e situazioni che continuamente si tra-

sformano. Ma deve esser ben chiaro che approvando la legge noi innoviamo su un punto del nostro ordinamento generale concernente la sfera di competenza degli organi legislativi e del potere esecutivo in materia di titoli di studio.

Per quanto mi riguarda personalmente mentre sarei propenso ad approvare, pur con le espresse riserve, gli articoli 1 e 2, non mi sentirei di approvare l'articolo 3, proprio per il largo potere che esso attribuisce al Ministro della pubblica istruzione sia pure obbligandolo a concertarsi con altri ministri. Pensiamo anche al disordine e all'incertezza del diritto che ne sorgerebbe perché il Ministro della pubblica istruzione non potrebbe ovviamente adottare un provvedimento unico e permanente ma dovrebbe intervenire continuamente con singoli provvedimenti. Per queste ragioni non ritengo di poter dare la mia adesione al presente progetto di legge.

FRANCESCHINI. Onorevoli colleghi, dalla relazione dell'onorevole Romanato credo che si possono evincere pacificamente alcuni elementi interessanti per la nostra discussione. Il primo è che si tratta di un provvedimento provvisorio, in quanto contempla materia fluida. Altre leggi hanno avuto e hanno questo carattere: il Governo non può dimenticare che anche esso vive nel tempo. Ma il presente disegno ha anche un altro carattere, che è più importante e che non è temporaneo: esso, cioè, fissa alcuni principi che anche nel tempo non muteranno. Per la prima volta infatti si dice nell'articolo 1 che questi diplomi di qualifica sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge. È chiaro che lo Stato non può legiferare senza ulteriori ripensamenti, soprattutto nella materia professionale che è regolata da norme di carattere sindacale, di carattere misto con altri Ministeri, quindi l'importanza di questa legge sta nell'essere preliminare rispetto a tutte le leggi che andremo a studiare e che approveremo. Siamo di fronte ad un *novum* che è destinato ad essere migliorato. Questo disegno di legge non occorre dire quanto è richiesto dal mondo del lavoro, quanto è atteso e richiesto dagli alunni degli istituti professionali che si avviano al lavoro e da quelli che, già licenziati dagli istituti professionali, lavorano in condizioni di similarità con altri che non hanno il titolo professionale da essi posseduto.

Altra cosa che desidero rilevare è l'importanza dell'articolo che stabilisce, dicia-

molo pure, il concetto di preferenzialità: « I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli, ecc. ». Il che vuol dire che chiunque abbia il titolo della scuola media è superato da chi abbia conseguito anche il titolo della scuola professionale.

È un concetto che qui si fissa per legge. È avvenuto finora — anche nel mio comune — che la commissione chiamata a scrutinare i titoli si limitasse a dire: va bene, questi hanno la licenza della scuola media, gli altri titoli non interessano.

Comunque, vediamo a questo punto di sintetizzare: il carattere di provvisorietà è un carattere che non nuoce, anzi tende a risolvere per il momento una situazione che si trascina da molto tempo e che — badate bene — continuerà per parecchio tempo a sussistere e noi dovremo impiegare molti mesi, forse un anno, per legiferare in materia, tra Camera e Senato; lo sappiamo per l'esperienza della vecchia legge n. 740 e delle altre simili già presentate nel 1958.

Al carattere della provvisorietà si aggiunge quello della preliminarità: è una legge che entra nell'ordine delle cose che saranno e stabilisce che si deve riconoscere un titolo e questo è un *novum*.

Un terzo carattere, è quello della preferenzialità. Questo titolo non è attribuibile discrezionalmente; la preferenzialità consiste nello stabilire i criteri di valutazione per legge. Di più, onorevoli colleghi, non si può fare in questo momento. Si dice: ma noi abbiamo la ferma intenzione di varare la legge che regoli gli istituti professionali, nel cui ambito potrà più opportunamente trovare sistemazione la materia dell'attuale provvedimento. Ma, onorevoli colleghi, quando riusciremo a vararla questa legge? Certo non molto presto e perciò, nell'attuale situazione legislativa, quando? è senz'altro lodevole che il Ministero della pubblica istruzione sia intervenuto per assicurare tutti coloro che provengono da tali istituti e che sono decine e decine di migliaia. Ma quale poteva essere l'intervento del Governo? Niente altro che quello contemplato all'articolo 2. Quanto all'articolo 3, personalmente posso dire di non ritenerlo affatto chiaro. Non è chiaro perché la carriera di concetto ai diplomati degli istituti professionali non è aperta affatto; la carriera di concetto è aperta, invece, ai diplomati degli istituti tecnici. Può essere aperta

ad altri tipi di istruzione professionale, d'accordo, ma con due o tre corsi di tecnologia, aggiungiamo noi.

Per avere un quadro completo necessiterebbe rivedere anche il piano della scuola tecnica, quella scuola tecnica tanto povera, ma onorata, molto onorata. Una enorme quantità di maestranze specializzate vengono appunto da questo tipo di scuola, che circostanze, per altro non molto chiare, hanno indotto a modificare in istituto professionale.

È chiaro che l'articolo 3 potrebbe anche essere omissivo, in quanto tutti sono al corrente della situazione che si trascina ormai da due anni anche per quanto si riferisce agli istituti professionali a carattere commerciale.

Il prolungamento del corso iniziale da tre a quattro anni, ha portato il Ministero della pubblica istruzione a vedere la situazione sotto un nuovo profilo; poi è avvenuta la nuova riduzione degli anni di corso ed il ritorno alla normalità, in quanto il Ministero stesso riconosceva che la situazione era troppo fluida. E la relazione della Commissione di indagine sulla scuola al riguardo è quanto mai specifica. La situazione attuale ha determinato la conseguenza che per determinate qualifiche, come quella ad esempio di segretario di azienda o di interprete poliglotta, si determinassero certe attese non ingiustificate, considerato l'ordine di studi compiuti. Il Ministero, allora, è entrato nell'ordine di idee di « staccare » dall'istituto commerciale queste, diciamo, due specialità a creare due nuovi tipi di istituto. Personalmente però sono d'avviso che sarebbero preferibili non due nuovi istituti ma un nuovo solo ramo.

Comunque l'articolo 3, enunciata così la situazione, diventa una pura e semplice norma transitoria e come tale può essere accolto.

VALITUTTI. Perché norma transitoria?

FRANCESCHINI. Perché riguarda la situazione di « ...color che son sospesi », cioè di quelli che sono giunti sino al terzo corso e poi sono tornati indietro.

VALITUTTI. E lei, onorevole Franceschini, ne prevede una applicazione circoscritta?

FRANCESCHINI. Naturalmente. L'articolo 3 è temporaneo.

VALITUTTI. Questa è una sua interpretazione! Dal contesto non risulta.

FRANCESCHINI. Comunque credo che si possa accogliere anche l'articolo 3, in quanto rivolto a sanare e normalizzare l'attuale situazione degli istituti professionali.

Pur non esprimendo disaccordo sostanziale con quanto è stato detto dagli onorevoli Valitutti e Scionti, dico che, considerata la necessità di non perdere ulteriormente prezioso tempo, data la chiara provvisorietà del provvedimento in esame, possiamo convenire tutti che il titolo conseguito dai diplomati degli istituti professionali deve essere riconosciuto e che pertanto il provvedimento oggi in esame deve essere approvato. Salvo poi a precisare, nel quadro delle leggi che verranno presentate, in modo assai più concreto, la singolarità delle caratteristiche dei singoli istituti professionali.

Pertanto, in attesa di questo disegno organico sull'istruzione professionale, io sono d'accordo nel ritenere questo provvedimento validissimo, perché fissa definitivamente il principio del riconoscimento dei diplomi di qualifica, ed utile anche quale presupposto della futura regolamentazione della materia.

DALL'ARMELLINA. Ritengo che il disegno di legge oggi al nostro esame abbia un valore morale e sociale superiore a quello che può sembrare a prima vista.

In primo luogo il fatto che lo Stato per la prima volta dia riconoscimento alle qualifiche che gli istituti professionali rilasciano, ha anche un valore esterno di orientamento nei riguardi della prassi contrattuale in atto nel mondo del lavoro. È noto infatti che la legislazione attuale delega ai sindacati operai ed ai datori di lavoro — specie per quanto riguarda gli apprendisti ed il periodo di apprendistato — la valutazione della capacità professionale che gli stessi allievi degli istituti professionali sono in grado di esprimere una volta assunti in una azienda.

Questo disegno di legge — creando invece un precedente di riconoscimento del titolo acquisito, da parte dello Stato — indirettamente rafforza la capacità contrattuale dei sindacati dei lavoratori, anche al di fuori del settore dell'amministrazione pubblica.

Ma c'è un altro aspetto positivo che emerge dal disegno di legge: e cioè il fatto che si affronti, sia pure indirettamente, il rapporto professione-cultura, al quale ha già accennato l'onorevole Scionti. Tale accostamento avviene precisamente nell'articolo 3, il quale afferma che specifici diplomi di qualifica professionale sono riconosciuti validi ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso alle carriere di concetto. Si riconosce quindi che non esiste frattura tra preparazione, meglio formazione professionale e possibilità di accesso a posti e mansioni che richiederebbero

una cultura specifica e più approfondita. Pertanto agli istituti professionali è riconosciuta la capacità di aprire la strada verso i settori anche più elevati della cultura. Ricordo a questo proposito che c'è una tendenza, appoggiata da larghi consensi, la quale non escluderebbe neppure l'accesso all'università per i provenienti dagli istituti professionali, sempre che, s'intende, esistano determinati requisiti e vengano superate determinate prove complementari.

Queste le ragioni che mi spingono ad esortare i colleghi a non considerare e discutere il disegno di legge *sic et simpliciter*; poiché se è vero che si tratta di un provvedimento provvisorio e limitato nel contenuto, esso presenta insieme aspetti di più alta validità, sia fissando definitivamente il principio del riconoscimento dei diplomi di qualifica, sia introducendo di fatto il riconoscimento per i diplomati di una capacità di accesso ai più alti livelli della cultura.

FINOCCHIARO. Non posso fare a meno di manifestare le mie preoccupazioni circa le conseguenze ed i riflessi sociali che questo disegno di legge potrà avere, se approvato, nel Mezzogiorno.

Infatti prevedendo detto provvedimento il riconoscimento dei diplomi di qualifica solo ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, viene a favorire l'aumento delle « pagliette » e delle « mezzemaniche » con conseguente ed inevitabile danno per l'industria, l'artigianato e le attività terziarie. Tutto questo mi preoccupa e penso che tanto l'onorevole Sottosegretario che l'onorevole Leone Raffaele lo siano altrettanto, perché come meridionali sanno bene che il fenomeno è tutt'altro che da sottovalutare.

Pertanto questo provvedimento è da rifiutare, perché è un progetto particolare e perché, tutto sommato, danneggia alcune zone del Mezzogiorno.

Inoltre sono molto perplesso di fronte all'articolo 3, poiché in esso si attribuisce un potere discrezionale al Ministro della pubblica istruzione. Infatti o il riconoscimento dei diplomi di qualifica avviene per settori, ed allora il parere della I Commissione è più che legittimo, cioè questi titoli dovranno essere un certo numero prestabilito per legge, oppure si pretende che il Ministro debba emettere un decreto volta per volta per il riconoscimento dei titoli, ed allora si cade nell'assurdo.

In linea di massima, per ragioni di ordine generale siamo contrari. E per ragioni di or-

dine specifico ci opporremo all'approvazione dell'articolo 3.

FRANCO PASQUALE. Concordo con le osservazioni positive, le poche osservazioni positive, fatte sul presente disegno di legge e concordo perché effettivamente il riconoscimento di un titolo come quello professionale, è atteso e desiderato da moltissime categorie che frequentano gli istituti professionali. Ma, affermata questa concordanza con lo spirito e la buona volontà dei presentatori, sento di dover prospettare alcune perplessità in merito al metodo con il quale si procede da circa un anno su tutte le materie di competenza della nostra Commissione. Noi siamo chiamati ad approvare disegni di legge che affrontano grossi problemi e ci viene detto che occorre far presto e che non si deve perdere tempo. Ecco, è, questa, una delle frasi, un poco offensive, che ritornano spesso in questa nostra Commissione: « Non si deve più perdere tempo ». Io vorrei cominciare a distinguere chi perde tempo, se cioè la responsabilità è nostra oppure va ricercata altrove.

Questo è il primo punto relativo quindi ad una questione di metodo.

Ed ecco un secondo elemento di perplessità. Non mi sentirei di avere tanta fiducia e di essere così ottimista come il collega onorevole Dall'Armellina, il quale si dichiara convinto che il presente provvedimento avrà riflessi positivi anche fuori dell'ambito dei concorsi della pubblica amministrazione. Sostengo questo perché l'esperienza nostra ci dice precisamente il contrario.

In generale in questo settore l'esperienza ci dice che il datore di lavoro, non solo non si adegua alle leggi che regolano i rapporti del pubblico impiego ma, spesso, va contro le stesse leggi che impongono dei precisi doveri. Immaginiamo, ora, se i datori di lavoro possano trovare stimolo in una legge di questo genere per rispettare quei rapporti che vengono infranti ogni giorno e dappertutto.

Quanto ai riflessi sociali, vorrei dire che concordo in pieno con quanto detto dall'onorevole Finocchiaro, che, cioè, l'approvazione del presente provvedimento, che appare così innocuo in un certo senso, dal punto di vista dei riflessi sociali, cioè ai fini dell'incidenza che deve avere in determinati settori, diventa, invece, veramente pericoloso.

Si potrà dire — è vero — che il desiderio di accedere alle carriere dello Stato, oggi, è molto diminuito nei confronti del passato e questo si verifica forse anche nel Mezzogiorno, dove si preferisce magari andare a lavorare all'estero piuttosto che in Italia a certe con-

dizioni di umiliazione. È questo un fatto che non è estraneo alla coscienza anche dei contadini e dei lavoratori del Mezzogiorno. Rimane tuttora, però, un orientamento, quello di cui parlava precisamente l'onorevole Finocchiaro, cioè quello di rivolgersi ai pubblici impieghi.

Da quanto sopra detto traggio la conclusione che ci troviamo nella necessità di fare una scelta. Da una parte si dice che le ragioni che hanno ispirato il presente provvedimento sono giuste e legittime, che queste stesse ragioni sono state prospettate più volte dagli interessati che insistono onde avere un riconoscimento del titolo. Mi permetto, tuttavia di chiedere di riflettere su questo problema in modo da avere la possibilità di dare una migliore formulazione al presente provvedimento cercando di colmare, in parte, alcune lacune che, nella discussione, sono state segnalate e che per brevità non ripeto.

Propongo in conseguenza che, dopo la chiusura della discussione generale, venga rinviato ad altra seduta l'esame degli articoli così da poter prospettare gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola ritengo che, proprio in considerazione di quanto è stato detto, potremmo chiudere la discussione generale e rinviare ad una prossima seduta la replica dell'onorevole relatore e dell'onorevole rappresentante del Governo, pregando fin da ora quest'ultimo di voler esaminare il problema anche alla luce del parere espresso dalla I Commissione e, naturalmente, tenendo conto della discussione svolta.

Vorrei poi pregare l'onorevole relatore di tenersi in contatto con gli onorevoli colleghi, così da avere delle delucidazioni, qualora ne ravvisasse la necessità, su alcuni punti, in quanto è mia impressione che vi sia una certa perplessità sul provvedimento all'esame. Comunque, non vedo un eccessivo favore come non vedo nemmeno una netta opposizione. Si ammette che esiste il problema ma non è chiaro come esso possa essere risolto, almeno nei dettagli. L'onorevole relatore, tenendosi a contatto con i colleghi che sono intervenuti nella discussione può fare tesoro delle loro osservazioni nella sua replica mentre l'onorevole rappresentante del Governo potrà tenere conto del parere della I Commissione.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale e rinvio ad altra seduta la replica dell'onorevole relatore e le dichiarazioni del Governo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Interpretazione autentica di alcuni articoli della legge 28 luglio 1961, n. 831, e relative norme applicative » (286):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Bertè, Bronzuto, Caiazza, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Franco Pasquale, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Loperfido, Malagugini, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Romano, Savio Emnuela, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria, Valitutti e Zucalli.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI